

## Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 83 del 4 ottobre 2022

**Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5  
(Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)**

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2012)

L'articolo introduce la norma che prevede la concessione di contributi alle società e associazioni sportive per far fronte alle spese relative all'atleta-guida o all'accompagnatore sportivo. L'articolo indica altresì, in alternativa, la possibilità che tale contributo possa essere corrisposto direttamente allo sportivo nella pratica della disciplina sportiva.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**

(Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 5/2012)

L'articolo istituisce un elenco regionale composto da soggetti che possiedono i requisiti fisici ed atletici necessari per affiancare lo sportivo con disabilità negli allenamenti e competizioni.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 5/2012)

L'articolo introduce la possibilità di concludere collaborazioni istituzionali tra la Regione ed altri soggetti quali le Università del territorio regionale e l'Ufficio Scolastico regionale finalizzate a promuovere e facilitare i percorsi formativi tecnico-pratici intrapresi dagli studenti che intendono praticare l'attività di atleta guida o accompagnatore sportivo.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

(Invarianza finanziaria)

Le modifiche normative introdotte con questa legge inseriscono in modo organico nella legislazione di settore le iniziative già prefigurate negli atti di programmazione la cui applicazione rientra nelle autorizzazioni di spesa della legge regionale n. 5/2012 approvate nel bilancio 2022/2024.

Infatti con l'adozione del Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza 2021/2025 approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 30 dell'8/03/2022, la Regione Marche ha previsto la possibilità di concedere sostegni economici agli atleti ipovedenti e non vedenti a copertura almeno parziale delle spese sostenute per l'atleta guida (certificazioni mediche, iscrizioni a società, spese di viaggio, ecc.) e per l'accompagnatore.

Tale previsione trova ulteriore conferma nell'ambito del Programma annuale degli interventi di

promozione sportiva per l'anno 2022 e in particolare nella Misura 2 "Contributi per la promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili" con cui viene stabilita l'ammissibilità di alcune tipologie di spese tra le quali quelle sostenute per istruttori (inclusi l'atleta guida e l'accompagnatore sportivo), tesserati a società ed associazioni sportive affiliate a Federazioni e Discipline Sportive riconosciute da CIP.

Pertanto non derivano dal provvedimento in questione maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Anche dal punto di vista organizzativo l'impatto di questa nuova linea di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza.